

COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

REPERTORIO N.

Affidamento in concessione del servizio di gestione della farmacia comunale del Comune di Fondi

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno _____ del mese di _____ in Fondi nei locali della sede comunale, Piazza Municipio, n. 1, innanzi a me XXXXXXXXXXXXX, Segretario Generale del Comune di Fondi, autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, a rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, sono presenti

IL COMUNE DI FONDI, con sede in Piazza Municipio, n.1, C.F. 8100329059 rappresentato dal Dirigente del Settore III XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a _____ (LT) il _____, in esecuzione dell'art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dello Statuto comunale vigente e del Decreto Sindacale n. _____ del _____, in seguito denominato Concedente.

L'impresa _____ con sede a _____ Via _____, Codice Fiscale e Partita Iva e _____ numero d'iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di _____, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ nella sua qualità di _____ come risulta dal _____, depositato agli atti di questa Amministrazione, in seguito denominato Concessionario.

I Signori Componenti, della cui identità personale e sopraindicate qualifiche io Segretario Generale rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto al quale

PREMESSO:

- A. Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/04/2019 è stata individuata nella Concessione il modello gestionale della 12° sede farmaceutica comunale;
- B. che con determinazione a contrarre n. XXXX del XXXXXXXX, del responsabile del settore n. III del Comune di Fondi ha indetto, una procedura aperta l'affidamento in concessione del servizio di gestione della 12° farmacia comunale del Comune di Fondi, per un periodo di XXXXXXXX anni. CIG XXXXXXXX;
- C. con determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosmi e Damiano n. XXXX del XXXX è stata indetta la gara in oggetto;

- D. con determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosmi e Damiano n. XXXX del XXXX è stata definita la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- E. il Dirigente del Settore n. III, con determinazione n. __, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di _____;
- F. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- G. l'aggiudicatario della concessione è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- H. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 - comma 9 - del Codice;
- I. che Concessionario conviene che il contenuto del presente contratto (compreso il capitolato d'appalto, il disciplinare di gara e la propria offerta tecnica) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Concessionario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- J. che il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici

Il presente contratto è disciplinato oltre che dai successivi articoli, dal capitolato d'appalto, dal disciplinare di gara, dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 443 del 17/12/2013, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate in gara dal Concessionario, anche se materialmente non allegati al presente atto, l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice degli appalti e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida di attuazione del Codice adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, il Concessionario rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 2 - Oggetto

- a) La narrativa che precede, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- b) Il Concedente, come sopra rappresentato, affida a, come sopra

rappresentato, che accetta, la concessione della farmacia comunale n. 12 del Comune di Fondi nella zona riportata nella tavola planimetrica allegata.

- c) L'erogazione del servizio ad opera del concessionario deve avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e riguarda la esecuzione del servizio suddetto come descritto analiticamente nel Capitolato Speciale approvato con determinazione del Settore n. del
- d) La concessione comprende tutte le attività meglio descritte nel Capitolato Speciale e nel progetto tecnico presentato in sede di gara entrambi allegati al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale.
- e) Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o interrotte dal Concessionario.

Art. 3 - Durata del Contratto

- 1. La durata del servizio viene fissata in anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
- 2. Non è previsto il rinnovo del contratto. La durata del presente contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, stabilito in sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - patti e condizioni.
- 3. Si precisa comunque che nulla sarà dovuto dal Concedente al concessionario a titolo di avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta. Nulla sarà altresì dovuto dal Concedente per il valore del magazzino esistente alla data della scadenza della concessione. Gli arredi e le attrezzature acquistate dal concessionario durante la concessione saranno devolute gratuitamente al Concedente al termine della concessione.
- 4. Il Concessionario in ogni caso non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.
- 5. L'eventuale revoca dell'affidamento da parte del Concedente e connessa risoluzione del contratto, per fatti imputabili al concessionario, comporta la cessazione anticipata del rapporto tra le parti e legittima il Concedente stesso ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del Concessionario. Il Concedente, a questo scopo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
- 6. Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento del servizio fino all'assunzione di quest'ultimo da parte del nuovo gestore, in ogni caso di cui al presente articolo, commi 2 e 5, il Concessionario sarà tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto, per il tempo necessario, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ci comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Art. 4 – Canoni Concessori

Il Concessionario corrisponderà al Concedente i seguenti importi:

1. Un canone iniziale pari ad Euro __. ____, __ (_____/00 euro), da versarsi alla stipula del presente contratto;
2. un canone concessorio annuale di importo pari a Euro,00 (...../00 euro), da versarsi per ciascun anno di concessione la prima rata entro il 15 maggio e la seconda rata entro il 15 novembre, rivalutato annualmente, a partire dal secondo anno, in base alla variazione dell'indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Per il primo anno di esercizio il valore del predetto canone sarà calcolato proporzionalmente ai giorni di anno solare intercorrenti tra la data di effettiva apertura della sede farmaceutica e il 31 dicembre del medesimo anno.
3. Un canone variabile determinato nel _% (____ per cento) dei ricavi annuali del Concessionario che eccedono l'importo di Euro (_____/00 euro) da versare per ciascun anno della concessione entro il mese di marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.
4. Nel caso di cessazione anticipata del contratto per responsabilità del Concessionario, il Concedente ha diritto a trattenere o richiedere l'intero canone dell'anno in corso.
5. Il ritardo o il mancato pagamento delle somme sopra indicate nei termini fissati (nei punti 1 e 3), costituisce grave inadempimento contrattuale e comporterà l'applicazione delle penali previste dal successivo nell'art. 12 del Capitolato special d'appalto.
6. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.

Art. 5 – Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto a tenere manlevato ed indenne il Concedente da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni responsabilità al riguardo sul piano civile ed amministrativo.

Art. 6 – Interruzione del servizio

1. L'erogazione del servizio non potrà essere sospesa o interrotta dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
2. In ogni caso, la sospensione o l'interruzione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'Azienda sanitaria locale di Latina competente per territorio. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per gli utenti.
3. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Concedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla sospensione o interruzione del servizio.

Art. 7 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è esclusivo responsabile della osservanza di tutte le disposizioni del CCNL di categoria applicabile ai lavoratori, nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
2. Egli è tenuto in ogni momento, su richiesta del Concedente a dimostrare dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, di quelle assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche relative al personale impiegato.
4. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti. È, altresì, responsabile, nei confronti del Concedente e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.
5. Il Concedente rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Concessionario e il personale assunto.
6. È fatto obbligo al Concessionario di non divulgare a terzi ovvero utilizzare a fini diversi da quelli previsti dal presente contratto dati e notizie di cui venga in possesso e/o a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Art. 8 - Risoluzione del contratto per inadempimento

Il Concedente potrà risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

1. grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, dal bando di gara e dagli atti ad essi allegati, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi;
2. gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
3. interruzione del servizio, in violazione all'art. 10 del capitolato, con chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre cinque giorni, non comunicata, oltre che al Concedente, anche all'Autorità sanitaria o da quest'ultima non autorizzata;
4. reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
5. una delle condizioni di decadenza di cui all'art. 123 del R.D. n. 1265/1934;
6. decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
7. reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui sia stata revocata l'autorizzazione al commercio;
8. mancata osservanza delle norme e regolamenti vigenti in materia di somministrazione di farmaci e, più in generale, di esercizio del servizio farmaceutico;
9. inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
10. mancato rispetto del codice deontologico dei farmacisti;
11. ricorso all'abusivismo professionale;
12. gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico;
13. inadempimento rispetto all'obbligo di destinare all'esercizio della farmacia i mezzi necessari per la gestione della stessa;
14. mancata ricostituzione della garanzia definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
15. mancata apertura della farmacia nei termini di legge.

La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. Il Concedente, qualora intenda disporre la risoluzione del contratto, dovrà contestare l'inadempimento al Concessionario fissando un termine, non inferiore a 10 giorni, per

eliminare la situazione di inadempimento o per la presentazione di controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il termine fissato senza che il concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento ovvero le controdeduzioni non siano ritenute idonee ed esaustive in relazione all'inadempimento, il Concedente procederà a diffidare formalmente il concessionario all'adempimento degli obblighi contrattuali entro un termine di norma non inferiore a 15 giorni. Perdurando l'inadempimento, il contratto si intenderà risolto ex art.1454 Codice Civile, fermo restando in ogni caso l'obbligo al risarcimento dei danni a carico del Concessionario inadempiente.

Sulla base delle giustificazioni fornite, il Concedente potrà, sulla scorta di una sua valutazione discrezionale, rinunciare ad attivare la risoluzione del contratto e decidere di disporre prescrizioni conformative e/o sanzionatorie a carico del concessionario o di disporre la sola applicazione di penali, da commisurarsi in relazione alla gravità degli inadempimenti riscontrati. In caso contrario, il Concedente dichiarerà risolto il contratto, procedendo alla revoca dell'affidamento del servizio.

La risoluzione del contratto e la contestuale revoca dell'affidamento determinano l'estinzione, in capo al Concessionario, del diritto alla gestione della farmacia comunale, fermo restando in ogni caso il diritto del Concedente al risarcimento del danno. Il Concedente, a questo scopo, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

Il Concessionario, in ogni caso, anche in presenza di risoluzione del contratto, è obbligato ad assicurare la continuità del servizio, fino al momento in cui l'attività non sia stata affidata ad altro soggetto o riassunta dal Concedente.

Se a causa dell'inosservanza delle disposizioni normative che regolamentano il servizio della farmacia e/o dell'inosservanza delle clausole del contratto, venisse ordinata la sospensione o la cessazione del servizio, il concessionario non avrà comunque il diritto di sospendere o ritardare il pagamento dei canoni.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite PEC.

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

Il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie, nonché di quelle previste dal presente capitolato o dal bando di gara o dal contratto di concessione:

1. sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;
2. fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Concessionario;
3. scioglimento della società o cessazione della ditta individuale del concessionario, per qualsiasi causa;
4. inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio.

Art. 10 - Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, come previsto dall'art. 13 del capitolato d'appalto, ha prestato apposita cauzione oppure garanzia fideiussoria mediante (se fidejussione) Atto di Fidejussione n. _____ rilasciata in data _____ dalla compagnia _____ dell'importo di Euro _____, _____ (_____, _____) al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 - Responsabilità

L'Appaltatore assume, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato d'Appalto la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto. A tal fine, ha presentato la polizza assicurativa di responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), di Euro _____ del _____ con scadenza _____, con la compagnia di assicurazione _____ Assicurazioni, Agenzia di _____ () a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (RCT) nell'esecuzione del servizio.

Art. 12 - Controlli e Vigilanza

La vigilanza sull'espletamento del servizio compete al Concedente per tutto il periodo di concessione, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. Il Concedente, avvalendosi di personale competente appositamente individuato, potrà, in qualsiasi momento, effettuare visite e ispezioni nei locali della farmacia e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato e negli atti di gara, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.

A tale fine il Concessionario è tenuto a fornire al personale degli uffici comunali incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Il Concessionario o suo delegato hanno diritto di essere presenti all'ispezione. I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Concedente corso delle visite saranno segnalati al Concessionario per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

Art. 11 - Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, come previsto dall'art. 19 del capitolato d'appalto, ha prestato apposita cauzione oppure garanzia fideiussoria mediante (se fidejussione) Atto di Fidejussione n. _____ rilasciata in data _____ dalla compagnia _____ dell'importo di Euro _____, _____ (_____, _____) al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 - Responsabilità

L'Appaltatore assume, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato d'Appalto la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto. A tal fine, ha presentato la polizza assicurativa di responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), di Euro _____ del _____ con scadenza _____, con la compagnia di assicurazione _____ Assicurazioni, Agenzia di _____ () a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (RCT) nell'esecuzione del servizio.

Art. 13- Divieto di cessione del contratto e di subconcessione

Sono vietate la cessione e la subconcessione del presente contratto.

E'fatto altresì divieto al Concessionario, per tutta la durata del contratto, di affidare a terzi, totalmente o parzialmente, e sotto qualsiasi forma, la gestione del servizio farmaceutico oggetto del presente contratto.

Art.14 - Modificazioni del contratto

Nel caso in cui intervengano modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Concedente, inerenti ai servizi oggetto del presente contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà di negoziare con il Concessionario revisioni contrattuali, adeguandole alle nuove condizioni, fatto salvo il mantenimento del sinallagma contrattuale ed i limiti previsti dall'art. 175 del D.L.gs. 50/2016.

Le normative sanitarie e di settore che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto sostituiranno automaticamente le clausole divenute incompatibili, dando atto che tale eventuale sostituzione non potrà comunque comportare la nullità del presente contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c..

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Il Concedente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto Concessionario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il Concessionario si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

Titolare del trattamento è il Comune di Fondi. Responsabile del trattamento è

_____.

Art. 17 -Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i in data XXXXXX è stata richiesta alla Prefettura di xxxxxxxx attraverso il Sistema Informatico B.D.N.A. Banca Dati Nazionale Antimafia la comunicazione antimafia e che XXXXXXXXXXXX.

Il Concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 18 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art.32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto. Il Concessionario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'Amministrazione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, per l'importo XXXXXXXX (XXXXXXXXXX) IVA inclusa. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario il Comune, da appoggiare a: Banca Popolare di Fondi CODICE IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG XXXXXXXXXXXX".

Art. 19 – Elezione di domicilio e comunicazioni

Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente: - Comune di Fondi, Piazza Municipio n. 1 – 04022 Fondi (LT) PEC: comune.fondi@pecaziendale.it- (Appaltatore) XXXXXXXXXXXX, PEC:XXXXXXXX

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato speciale, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

IL DIRIGENTE

L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO GENERALE